



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di
Bologna*

Prot. n. 1500 bis/2009
Area III^ - C.d.S.

Bologna, 15/07/2010

Al Sig.	Dirigente della Sezione Polizia Stradale di	<u>BOLOGNA</u>
Al Sig.	Comandante Provinciale dei Carabinieri.	<u>BOLOGNA</u>
Al Sig.	Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di	<u>BOLOGNA</u>
Al Sig.	Comandante della Polizia Provinciale di	<u>BOLOGNA</u>
Ai Sigg. ri	Comandanti delle Polizie Municipali dei Comuni della Provincia	<u>LORO SEDI</u>

Oggetto: Quesito: interpretazione dell'art.126 bis CdS.

Il Ministero dell'Interno, interessato in merito da questa Prefettura circa l'interpretazione dell'art. 126/bis C.d.S., con particolare riferimento all'ipotesi di contestazione della violazione durante la pendenza del ricorso avverso la violazione principale, ha espresso il seguente parere che ad ogni buon conto si riporta.

“In proposito occorre premettere che la presentazione di un ricorso avverso il verbale di contestazione può costituire un giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente. Tuttavia si ritiene opportuno precisare che, qualora nel ricorso viene indicato il soggetto che era alla guida al momento dell'illecito, l'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 126/bis C.d.S. deve intendersi soddisfatto ma la decurtazione dei punti dalla patente potrà avvenire solo dopo che sia stato respinto il ricorso e che non siano più ammessi altri rimedi giurisdizionali.

Qualora, invece, il ricorso non contenga le generalità del soggetto che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione, la sua presentazione costituisce giustificato e documentato motivo dell'omissione dei dati richiesti e non consente di applicare le sanzioni del richiamato articolo art. 126/bis C.d.S. poiché il destinatario dell'invito non può ritenersi obbligato a fornire i



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di
Bologna*

dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi (*La Corte Costituzionale con sentenza n. 27/2005 si è espressa: "In nessun caso, quindi, il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi; contra Cassazione sentenza 17348/2007 "... ai fini della punibilità dell'illecito di omessa comunicazione dei dati del conducente è del tutto ininfluyente la pendenza del giudizio in ordine alla legittimità dell'accertamento e della contestazione della violazione"*).

Atteso quanto esposto, la prassi di questo Dicastero è, infatti, orientata nel senso di consentire la decurtazione dei punti solo dopo che il verbale è definitivo e cioè dopo che è spirato il termine per il pagamento in misura ridotta ovvero dopo che sono stati esauriti tutti i rimedi amministrativi o giurisdizionali consentiti.

Si sottolinea, peraltro, che ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 126/bis, comma 2 C.d.S., dopo l'esaurimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi con esito sfavorevole per il ricorrente, l'Organo accertatore dovrebbe procedere a redigere un nuovo invito a carico dell'obbligato in solido dalla cui data di notifica decorre il termine di 60 giorni per adempiere agli obblighi previsti dal citato articolo."

Pertanto, tenuto anche conto del suddetto parere ministeriale, questa Prefettura, in sede di esame dei ricorsi ex art. 203 Cds per violazione dell'art. 126-bis, procederà all'archiviazione dei verbali elevati per detta violazione qualora risulti pendente il ricorso alla violazione principale.

p. Il Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario
(Gioffrè)